

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1998, N. 7

Disposizioni in materia di propaganda elettorale di associazioni, unioni e sindacati¹

Art. 1 (Propaganda elettorale di associazioni, unioni e sindacati)

1. Nei sessanta giorni antecedenti la data fissata per l'elezione del Consiglio regionale è vietato alle associazioni, unioni o sindacati ad utilità sociale che si avvalgono delle agevolazioni previste da norme relative al volontariato, che svolgono servizi di patronato o ricevono finanziamenti pubblici sotto qualsiasi forma, fare qualsiasi tipo di propaganda elettorale a favore di candidati o partiti.

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 25 agosto 1998, n. 35.